

TI_GERICHTE 52.1995.154 vom 31. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.154

FR: TI_GERICHTE 52.1995.154 du 31 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.154 del 31 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

gennaio 1994 non costituisce una decisione di un organo comunale (art.9 LOC), condizione indispensabile per l'applicazione dell'art. 208 LOC, essendo stata emanata dall'Ufficio controllo abitanti, motivo per cui la trasmissione della lettera di opposizione 28 febbraio 1994 del ricorrente all'autorità governativa deve essere equiparata ad una richiesta di intervento della medesima quale autorità di vigilanza sui comuni; che il ricorso é tempestivo e la legittimazione ricorsuale dell'insorgente pacifica, risultando egli lesa nei suoi legittimi interessi dal censurato provvedimento (art. 207 cpv. 2 LOC): il gravame é pertanto ricevibile in ordine; che la costituzione del domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; che la residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.- H. Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, N.372-374); che l'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e soggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a); che nel caso concreto l'autorità di prime cure ha determinato il luogo di domicilio dell'insorgente esaminando unicamente il requisito oggettivo della relazione territoriale; che, ammessa la residenza effettiva del ricorrente a _____, dove egli é proprietario di una casa di abitazione, anziché ad _____, comune al quale é legato unicamente da rapporti professionali, l'esecutivo cantonale ha considerato superfluo l'esame della condizione soggettiva, ritenendo che la sola volontà dell'insorgente di rimanere domiciliato ad _____ non fosse sufficiente per permetterne la costituzione ai sensi di legge, difettando, come detto, il requisito della residenza; che, senza esperire alcun tipo di indagine, l'autorità cantonale é così giunta a stabilire a _____ il luogo di domicilio del ricorrente, dando implicitamente per assodata anche la sua volontà, benché da questi sempre contestata, di stabilirsi durevolmente nel suddetto comune; che un siffatto modo di procedere non può tuttavia essere tutelato; che le obiezioni ricorsuali sollevate dall'insorgente - in particolar modo il fatto che egli pernotta solo saltuariamente nella sua abitazione di _____, mentre si reca regolarmente tutti i fine settimana a _____, presso la sorella, dove fra l'altro ha modo di occuparsi anche della casa paterna a _____ e di rendere visita alla zia ivi domiciliata - vista la loro indiscutibile rilevanza, necessitano di un'attenta verifica nell'ambito di un'istruttoria di causa: incombenza che

l'autorità di prime cure manifestamente ha disatteso; che in simili circostanze la realizzazione del requisito soggettivo della relazione personale non può essere desunta unicamente dal fatto che l'insorgente possiede un'abitazione a _____ (cfr. a contrario STA 23 dicembre 1994 in re P.) ma deve essere ulteriormente suffragata da circostanze esteriori e oggettive comprovanti la volontà del ricorrente di fare di questo comune anche il centro dei suoi interessi personali; che per i motivi testé esposti, non essendo compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente sulla controversia (art. 65 cpv. 2 PAmm); che il rinvio all'autorità di prime cure permetterà altresì di meglio tutelare il diritto di essere sentito del comune di _____, il quale durante lo scambio degli allegati in prima sede non si é mai pronunciato compiutamente sulla controversia non ritenendo la richiesta di trasferimento di domicilio trasmessagli dall'Ufficio controllo abitanti di _____ una decisione impugnabile giusta l'art. 208 LOC; che avendo il Consiglio di Stato agito in veste di autorità di vigilanza, la tutela del diritto di essere sentito del comune assume infatti particolare rilevanza dal momento che all'esecutivo comunale risulta poi preclusa la legittimazione ricorsuale davanti al tribunale cantonale amministrativo (art. 207 LOC); che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia le ripetibili seguono invece la soccombenza; visti gli art. 23 CCS; 6, 9, 207, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (n. 8849) é annullata. 1.2. gli atti sono rinviati all'esecutivo cantonale per nuova decisione. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. 3. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: _____ Il segretario: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.